

ATTO COSTITUTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"LIBERA ASSOCIAZIONE ARTISTI DISPERSI - APS"

L'anno DUEMILAVENTITRE, il giorno 16 del mese di FEBBRAIO, per volontà dei sigg.ri:

1. **De Giuseppe Alfredo**, nato a Tricase (LE) il 19/01/1958 ed ivi residente alla Via Benedetto XV, n. 22 - c.f.: DGSLRD58A19L419D;
2. **Cortese Cosimo**, nato a Copertino (LE) il 30/06/1972 e residente in Tricase alla Via C. Colombo, n. 28 - c.f.: CRT CMD72H30C978S;
3. **Peluso Maria Antonietta**, nata a Tricase il 15/04/1956 ed ivi residente alla via Dante alighieri n. 2 - c.f. PLSMNT56D55L419H
4. **Turco Milena**, nata a Poggiardo 06/04/1977 residente a Tricase via Telesio 17 - c.f. TRCMLN77D46L419B
5. **Carità Giovanni**, nato a Tricase (LE) il 16/10/1975 ed ivi residente alla via Quintino Sella 13 - c.f.: CERGN75R16L419H;
6. **Stomeo Eleonora detta Claudia**, nata a Casarano (Le) il 22/12/1975 e residente a Lizzanello (Le) via G. Galilei, n. 108 - c.f. STMLNR75T62B936C
7. **Zocco Rosanna**, nata a Tricase (LE) il 3/12/1970 ed ivi residente alla Via Giordano, n. 7 - c.f. ZCC RNN 70T43 L419I;
8. **Marangio Angelo**, nato a Mesagne (Br) il 11/12/1965 e residente a Tricase alla via Romolo Murri, 15 - c.f. MRNNG65T11F152O
9. **Frisullo Antonio**, nato a Tricase (LE) il 05/06/1964 e residente in Tricase via delle Grazie, 13 c.f. FRSNTN64H05L419R;
10. **Branca Agostino**, nato a Specchia il 10/04/1959 e residente a Tricase Via Pacinotti, 5 - c.f. BRNGTL59D10I887X;
11. **De Giuseppe Eleonora**, nata a Tricase il 06/02/1985 e residente a Giurdignano (Le) in Via Kennedy, 11 - c.f. DGSLNR85B46L419C;
12. **De Giuseppe Costantino**, nato a Tricase il 27/09/1962 ed ivi residente alla via M. Rizzo 11- c.f. DGSCNT62P27L419F
13. **Palma Ernesto**, nato a Poggiardo il 02/09/1983 e residente in Giurdignano (Le) alla via Kennedy 11, c.f. PLMRST83P02G751I
14. **Bovenga Rosangela**, nata a Molfetta (Ba) il 25/07/1962 e residente a Brindisi alla strada Mitrano, 3 cf BVNRNG62L65F284V

Alf

15. **Maggio Fernando**, nato a Depressa di Tricase (Le) il 02/04/1954 ed ivi residente alla via Vitt. Emanuele Orlando, 15 c.f. MGGFNN54D02L419S
16. **Turco Michele**, nato a Tricase il 08/02/1974 e residente via Umberto Giordano, 65 c.f. TRCMHL74B08L419C
17. **Brogna Fernando**, nato a Alessano 15/08/1950 residente Corsano via S. Pellico, 9 c.f. BRGFNN50M15A184C
18. **Rimini Maria Salvatora**, nata a Specchia il 27/02/1958 e residente a Specchia alla via G.Di Vittorio, 3 c.f. RMNMSL58B67I887P
19. **Cisternino Francesca**, nata ad Ostuni (Br) il 14/05/1960 e residente a Polignano a Mare (BA), via Cerere, n. 63 – c.f. SCTFNC60E54G187D
20. **Marchese Anna**, nata ad Alessano il 23/07/1979 - Residente in Via Nazionale, 54 – 73031 Montesardo di Alessano (Le) c.f. MRCNNA70L63A184U

si costituisce in Tricase (Lecce) un'associazione culturale senza fine di lucro denominata "**Libera Associazione Artisti Dispersi -APS**" (anche **LAAD** – APS in sigla).

L'Associazione si prefigge lo scopo di:

1. Radunare artisti in ogni forma possibile, al fine di creare luoghi dove scrittori, attori, cineasti, pittori, musicisti, cantanti, teatranti e circensi possano ritrovarsi per esaltare le proprie doti, anche organizzando eventi quali a titolo esemplificativo mostre, letture libri, festival, fiere, rassegne e cineforum, concerti e spettacoli, da svolgersi sia in luoghi pubblici che presso strutture private, concesse entrambe in uso provvisorio o in gestione contrattuale o cedute ovvero donate da terzi a titolo definitivo;
2. Concedere un aiuto concreto ad artisti nell'espressione della loro creatività attraverso il reperimento di fondi, l'accoglienza e la gestione delle risorse materiali e immateriali utili a tale scopo;
3. Organizzare eventi editoriali in qualsiasi forma, anche attraverso pubblicazione a proprio nome sia cartaceo, video o in forme on-line;
4. Organizzare eventi fotografici e pittorici in qualsiasi forma;
5. Organizzare eventi musicali e teatrali in qualsiasi forma;



6. Produrre, distribuire, stampare, riprodurre lavori editoriali, cinematografici, fotografici, documentaristici, musicali, pittorici e comunque qualsiasi attività ricadente nell'ambito artistico-culturale;
7. Raccolta e catalogazione di lavori artistici in genere al fine di creare un archivio, consultabile anche attraverso sistemi informatici, a disposizione dei soci, istituzioni, scuole e studenti;
8. Organizzare qualsiasi tipo di evento (feste, cene, viaggi, lotterie ecc.), che pur non ricadendo nella specifica attività dell'associazione abbia lo scopo di raccolta fondi, di promozione e pubblicità delle attività indicate nei punti precedenti, anche collegandosi e/o affidandosi ad altre organizzazioni\associazioni\enti che abbiano attività e fini simili.

l'associazione promuove l'accesso alle attività socio culturali anche alle fasce più marginalizzate attraverso percorsi inclusive da porre in essere in collaborazione con le scuole e i servizi sociali territoriali.

10. L'Associazione inoltre potrà aderire ad altre Associazioni od Enti che perseguano finalità culturali ad esse assimilate.

Il primo Consiglio Direttivo, eletto al momento della Costituzione dell'Associazione, che qui di seguito firma per accettazione, è così composto:

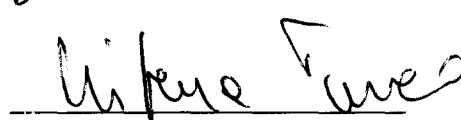
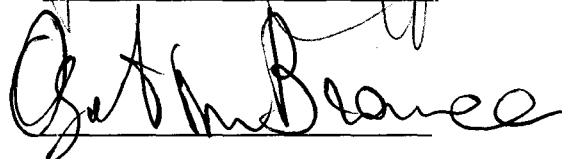
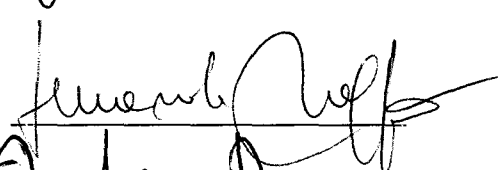
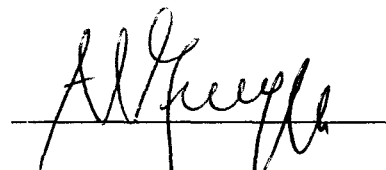
- Presidente – **ALFREDO DE GIUSEPPE**

- Vice Presidente/tesoriere - **MARIA ANTONIETTA PELUSO**

- Segretario – **FERNANDO MAGGIO**

- Consigliere – **AGOSTINO BRANCA**

- Consigliere – **MILENA TURCO**



L'Associazione sarà retta dal presente Atto Costitutivo e dallo Statuto Sociale allegato al presente atto, composto complessivamente da 17 facciate, che sottoscritto dai soci ne è parte integrante e sostanziale.

I componenti soci di seguito scrivono in stampatello il proprio nome, comprensivo di numero di documento in corso di validità, e firmano per approvare il presente Atto Costitutivo e Statuto della "Libera Associazione Artisti Dispersi – APS - (LAAD in sigla)".



ALFREDO DE GIUSEPPE C.I. n. 735789 del 21-07-2021 *Alfredo*
 MARIA ANTONIETTA PELUSO C.I. AV 0871294 del 12/09/14 *Maria Peluso*
 MAGGIO FERNANDO C.I. AY 79 46 525 del 22/03/2018 *Maggio*
 COSIMO ADRIANO CORTESI C.I. CA 82032EK del 27/6/14 *Cosimo*
 COSTANTINO DE GIUSEPPE C.I. AV 0871559 del 27/10/14 *Costantino*
 ERNESTO PALMA C.I. CA 15264DZ del 07/05/15 *Ernesto*
 ELEONORA DE GIUSEPPE C.I. AY 79 46 466 del 24/8 *Eleonora*
 ANGELO MARANGIO C.I. CA 10628EF del 13-9-18 *Angelo*
 ROSSANNA ZORRO C.I. AX 2303142 del 10/11/2015 *Rossanna*
 CLAUDIA STONEO C.I. 623650 del 12-12-2022 *Claudia*
 FERNANDO BREGNA C.I. AV 5198385 del 18/09/2013 *Fernando*
 RICHIELE TUREO C.I. CA 53380JT del 30/08/21 *Richiele*
 RITIMI MARIA C.I. 572804 del 26/08/19 *Ritimi*
 BOVENGA ROSA ANGELA C.I. 623081 del 23/02/22 *Boveniga*
 MARCHIOSE ANNA AV 7352785 del 26/03/14 *Anna*
 AGOSTINO BRANCA AY 6486583 del 07/07/2017 *Agostino*
 FIANCHI GATTA C.I. CA 95452JN del 16/10/2015 *Fianchi*
 ANTONIO FRISULLO C.I. CA 52356NH del 24/06/2022 *Antonio*
 TUREO NILENA P.A. U1V378277V del 23/01/2017 *Nilena*
 BISTERNINO FRANCESCA C.I. N. AT 5120110 del 13/04/15 *Francesca*

Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Agenzia Entrate
 MARCA DA BOLLO
 €16,00
 SEDICI/00
 00027250 00004269 W1961001
 00001704 14/04/2020 12:02:28
 4578-00088 4003520889A62847
 IDENTIFICATIVO: 01161768486299
 0 1 16 176848 629 9



ALG

STATUTO – “Libera Associazione Artisti Dispersi -APS”



Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita con sede in 73039 - Tricase (Le) alla Via Tempio, n. 44, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata “**Libera Associazione Artisti Dispersi - APS**” (LAAD in sigla), in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione “**LAAD - APS**”, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale la seguente attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (lettere f) ed i)):

1. Radunare artisti in ogni forma possibile, al fine di creare luoghi dove scrittori, attori, cineasti, pittori, musicisti, cantanti, teatranti e circensi possano ritrovarsi per esaltare le proprie doti, anche organizzando eventi quali a titolo esemplificativo mostre, letture libri, festival, fiere, rassegne e cineforum, concerti e spettacoli, da svolgersi sia in luoghi pubblici che presso strutture private, concesse entrambe in uso provvisorio o in gestione/locazione contrattuale o cedute ovvero donate da terzi a titolo definitivo;
2. Concedere un aiuto concreto ad artisti nell'espressione della loro creatività attraverso il reperimento di fondi, l'accoglienza e la gestione delle risorse materiali e immateriali utili a tale scopo;
3. Organizzare eventi editoriali in qualsiasi forma, anche attraverso pubblicazione a proprio nome sia cartaceo, video o in forme on-line;
4. Organizzare eventi fotografici e pittorici in qualsiasi forma;
5. Organizzare eventi musicali in qualsiasi forma;

6. Produrre, distribuire, stampare, riprodurre lavori editoriali, cinematografici, fotografici, documentaristici, musicali, pittorici e comunque qualsiasi attività ricadente nell'ambito artistico-culturale;
7. Raccolta e catalogazione di lavori artistici in genere al fine di creare un archivio, consultabile anche attraverso sistemi informatici, a disposizione dei soci, istituzioni, scuole e studenti;
8. Organizzare qualsiasi tipo di evento quali feste, serate a tema, cene e ristorazione in genere, somministrazione di alimenti e bevande, viaggi, lotterie e tutte quelle manifestazioni, che pur non ricadendo nella specifica attività dell'associazione, abbiano lo scopo di raccolta fondi, di promozione e pubblicità delle attività indicate nei punti precedenti anche collegandosi e/o affidandosi ad altre organizzazioni\associazioni\enti che abbiano attività e finalità simili.
9. l'associazione promuove l'accesso alle attività socio culturali anche alle fasce più marginalizzate attraverso percorsi inclusive da porre in essere in collaborazione con le scuole e i servizi sociali territoriali.
10. L'Associazione inoltre potrà aderire ad altre Associazioni od Enti che perseguano finalità culturali ad esse assimilate..

Art. 4. L'associazione "**Libera Associazione Artisti Dispersi**" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- Organizzare qualsiasi tipo di evento quali feste, serate a tema, cene, aperitivi, buffet e ristorazione in genere, somministrazione di alimenti e bevande, viaggi, lotterie e tutte quelle manifestazioni, che pur non ricadendo nella specifica attività dell'associazione, abbiano lo scopo di raccolta fondi, di promozione e pubblicità delle attività indicate nei punti precedenti anche collegandosi e/o affidandosi ad altre organizzazioni\associazioni\enti che abbiano attività e finalità simili.
- attività di formazione: corsi di scrittura, pittura, regia, recitazione, montaggio, scenografia, fotografia, sceneggiatura e quant'altro inerente le attività artistiche, letterarie, cinematografiche ed editoriali in genere;
- attività editoriale: pubblicazione di libri, film documentari e testi teatrali, e altre attività inerenti le dinamiche socio-economico-culturali dell'umanità.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.



Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dalla legge.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 10 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.



Art. 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 12 - Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.



Art. 13 - Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 14 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 16 - L'Assemblea

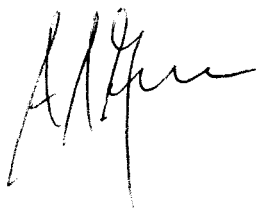
L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea indicando il giorno e l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto per l'adunanza mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.



L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea tra gli altri ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede ove previsto all'elezione dei componenti dell'Organo di controllo;
- nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una delega.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il



[Handwritten signature]

voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 21 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), indicando le proprie generalità, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente, il vicepresidente ed il segretario/tesoriere;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;



- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 24. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 25 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

Art. 26 - Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.



Art. 27 - Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 28 - L'Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 29 - Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico



o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 30 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 31. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 32. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;



- b) donazioni, lasciti o successioni;
- c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 33. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota **sociale rimane di proprietà dell'associazione.**

È vietata la **distribuzione**, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a **fondatori**, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli **organi sociali**, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 34 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 35 - Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 36 - Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 37 - Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del R.U.N.T.S. e salva diversa destinazione **imposta**



dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 38 - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Vicase, 16/02/2023

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

IL PRESIDENTE

Al George
W. S. S. S.

IL VICE - PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

funzione

IL CONSIGLIERE

Agostino Branca

IL CONSIGLIERE

W. S. S. S.



Agenzia Delle Entrate
Ufficio Territoriale Di Casarano
REGISTRATO IL 15 MAR 2023
SERIE 3 NUMERO 275
VERSATE EURO 200.00

ADDETTO SPORTELO F.O.
Antonio Avella
Firma su delega del Direttore Provinciale
Antonio Rotello



Al George